

CAPITOLATO POLIZZE DI ASSICURAZIONE

CONTRO I RISCHI

- I. INCENDIO ED ALTRI EVENTI**
- II. FURTO - RAPINA ED EVENTI**
- III. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Società Assicuratrice:	
Broker di Assicurazione:	(Gara in corso di aggiudicazione)

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.	
EFFETTO	31 dicembre 2015
SCADENZA	31 dicembre 2017
DURATA	Anni 2
RATEAZIONE	Annuale
CONTRAENTE	Comune di Bordighera
INDIRIZZO	Via XX Settembre 32 - 18012 Bordighera IM
CODICE FISCALE	00081170086
CIG	6450381EC7

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate, il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto all'Albo di riferimento, al quale l'Impresa ha affidato la gestione della polizza
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, compreso l'Ente Contraente
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente, senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
SCOPERTO	La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico del Contraente, senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
DIPENDENTI	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale. Sono parificati ai dipendenti: <ul style="list-style-type: none">▪ le persone che svolgono propria attività per conto dell'Ente Contraente;▪ i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;▪ i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

1. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella sezione DATI ANAGRAFICI, se il premio o la rata di premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo, al fine di evitare che i tempi del procedimento di liquidazione e pagamento possano determinare la sospensione della garanzia assicurativa altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 della data del giorno del pagamento.

La polizza ha la durata indicata nella sezione DATI ANAGRAFICI e si intenderà cessata a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento, (comprese le variazioni tutte e le appendici di proroga), si intende elevato a giorni 60 (sessanta).

2. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA NATURALE SCADENZA

A richiesta dell'Ente Contraente la Società avrà l'obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di MESI 6 alle medesime condizioni. In tale ipotesi il premio della assicurazione relativo al "periodo di proroga" verrà conteggiato sulla base di 30/360ESIMO del premio annuo in corso per ogni mese di proroga.

3. RINNOVO

L'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per ulteriori anni tre, previa adozione di apposito atto, avuto riguardo alla correttezza del servizio e all'andamento del presente contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 23 della legge 62/2005.

4. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice dei contratti in materia di risoluzione e recesso dal contratto, il Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di polizza:

- in deroga all'art. 1899 del codice civile, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Contraente stesso, qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte dandone preavviso di 90 giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R.;
- in attuazione dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 in base a cui "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488..."

È comunque in facoltà del Contraente e della Società di recedere dalla polizza:

- al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o al Contraente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza anniversaria;
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La compagnia è comunque obbligata ad accettare la proroga del contratto alle condizioni inizialmente pattuite, per il tempo necessario al conseguimento di una nuova copertura, ma non oltre i 30 giorni.

5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto sopra previsto.

6. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati (Art. 1910 codice civile).

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - esclusa dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, La Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

7. CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione ad un Broker Incaricato (gara in corso di aggiudicazione).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente al Broker Incaricato, che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.

8. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente e viceversa debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni possono avvenire anche per il tramite del broker incaricato, le stesse hanno piena validità ed efficacia tra le parti; in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e dal Contraente alla Società, avranno prevalenza queste ultime.

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

9. COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI SINISTRI

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza si impegna a fornire al Contraente dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno essere forniti con cadenza trimestrale (entro i 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre) e riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

In previsione della scadenza definitiva del contratto o dell'eventuale rinnovo, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, la Società si impegna a fornire, entro 15 giorni dalla chiusura del terzultimo trimestre un tabulato riepilogativo di fine contratto nel quale la Società indicherà:

- Numero totale dei sinistri in trattativa, liquidati, senza seguito;
- Importo totale liquidato
- Importo totale a riserva

10. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora si ricorra all'istituto della coassicurazione diretta, una Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

11. ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della polizza, saranno a totale carico della Società le spese sostenute dal Contraente presso l'Ufficio del Registro.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, la polizza si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

13. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza.

14. FORO COMPETENTE

Di comune accordo fra le parti si conviene che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede il Contraente.

15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dalla polizza, valgono le norme di legge in vigore.

16.SINISTRO INDENNIZZABILE IN PIÙ SEZIONI

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più SEZIONI della polizza, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna SEZIONE indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non potrà superare l'ammontare del danno.

SEZIONE I

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

FABBRICATO – BENE IMMOBILE

L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi e infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi; impianti di controllo e di prevenzione; impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria; impianti di segnalazione e comunicazione; centraline di monitoraggio idro/termo/pluviometriche; pannelli solari; impianti fotovoltaici; attrezzature ed installazioni fisse poste su strade; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazioni (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico; strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e o in altri materiali combustibili.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi: impianti sportivi in genere comprese piste artificiali e strutture per la pratica degli sports e quant'altro attinente l'attività dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.

Appartengono ai beni immobili:

- a) quelli pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali, delle attività e dei servizi forniti dall'Assicurato, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, farmacie, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Assicurato;
- b) quelli non pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato, utilizzati da terzi per attività varie (museali, espositive, culturali, ecc);
- c) quelli in stato di inattività, vuoti ed inoccupati.

L'elenco dei "beni immobili" di proprietà del Contraente e l'elenco dei beni immobili che il Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo compreso l'elenco dei "beni immobili" vuoti ed inoccupati, o in stato di inattività, è depositato presso la Sede del Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

CONTENUTO - BENI MOBILI

Ogni bene mobile di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito o disponibilità presso l'Assicurato anche temporaneo, pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dall'Assicurato; appartengono a questa definizione a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio, arredi, macchine di ufficio e o pertinenti alle attività svolte dall'Assicurato; armi da fuoco; distributori automatici di qualsiasi prodotto; attrezzature scolastiche in genere; strumenti musicali; registri, archivi, cancelleria e quanto altro di simile; veicoli di proprietà e/o in uso e/o in deposito all'interno dei fabbricati assicurati;

Il "contenuto" può essere riposto sottotetto ai Fabbricati o Tettoie e/o nell'ambito dei fabbricati, anche all'aperto, secondo destinazione.

Il "contenuto" può trovarsi in deposito presso terzi, o temporaneamente affidato a terzi a qualsiasi titolo. È escluso dalla definizione quanto già garantito alla voce "Fabbricato – Bene immobile".

Sono compresi nella definizione di “contenuto”:

- **EFFETTI PERSONALI** (escluso denaro, gioielli, preziosi e simili) ed **INDUMENTI** di Prestatori di lavoro a qualsiasi titolo nonché gli addetti di imprese terze, che prestano servizio per conto dell’Ente Contraente, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l’Ente Contraente ma delle cui opere esso si avvale a qualsiasi titolo; di Amministratori, di Consulenti, di Terzi, Visitatori ed Ospiti; questi beni sono assicurati esclusivamente sottotetto ai Fabbricati assicurati.
- **LIBRI DI BIBLIOTECHE**
- **OGGETTI D’ARTE** intesi quali arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all’interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili; materiale archeologico ed altre cose mobili aventi valore artistico-storico;
- **VALORI** intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo: denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore (marche da bollo, francobolli, carte bollate); dei quali il Contraente deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli assicurati.
- **PREZIOSI**: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle;
- **MERCI**: prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi; scorte in genere; scarti e ritagli di lavorazione; nonché le relative imposte di fabbricazione e diritti doganali; derrate alimentari, anche se poste all’aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionati entro le ubicazioni assicurate o nelle immediate vicinanze delle stesse.

Sono compresi nella definizione di “contenuto” ed in quantitativo commisurato alle esigenze specifiche delle attività dell’Ente Contraente:

- **ESPLODENTI**: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
 - a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

- **INFIAMMABILI**: sostanze e prodotti non classificabili “esplosivi” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - a) gas combustibili;
 - b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - e) sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

- **MERCI SPECIALI**: celluloidi (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci);

FORMA DELL’ASSICURAZIONE:

- **VALORE INTERO (V.I.)** La forma di assicurazione ove la garanzia viene prestata per la totalità dei beni esistenti e la somma assicurata deve corrispondere all’intero valore dei beni stessi.
- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)** La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- b) Fulmine;
- c) Esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità, non causata da ordigni esplosivi;
- d) Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione, non causato da ordigni esplosivi. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppi;
- e) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo rese necessarie. Il risarcimento delle spese si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi eventi previsti nella polizza. Sono indennizzate le spese sostenute dal Contraente per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui art. 1914 codice civile; la somma garantita per le spese è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

2. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) Crollo e collasso strutturale;
- k) Alluvioni e allagamenti

3. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) oggetti d'arte, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) gioielli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;

4. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, se richieste dalla Società.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei trenta giorni successivi alla denuncia dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o

qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. Con apposito atto unico i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di una di essa. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente per territorio ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In alternativa per dirimere l'eventuale controversia insorta tra le Parti per la valutazione del danno, il Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

9. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

10. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

- 2) **Contenuto:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto 2) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

11. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 codice civile).

12. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

GARANZIE AGGIUNTIVE

1. CADUTA DI AEROMOBILI

A completamento di quanto previsto all'art. 1 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

2. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella assicurazione. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nel "PROSPETTO SOMME ASSICURATE", alla PARTITA N. 5.

4. FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 2 lettera g) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La presente garanzia viene prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

5. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

6. IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

7. DANNI CONSEQUENZIALI (FORMA ESTESA)

Ad integrazione dell'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

8. PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art.1) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi alla scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

9. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 3) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO** si intendono compresi nell'assicurazione alla **PARTITA N. 2 – CONTENUTO** anche i seguenti beni:

- a) valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per ogni sinistro;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per ogni sinistro;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, se non diversamente assicurati nella **SEZIONE IV**, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per ogni sinistro;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, che sono indennizzati, sino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per ogni sinistro;
- e) oggetti d'arte quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, materiale archeologico; che sono indennizzati, se non diversamente assicurati con altra polizza, sino alla concorrenza di Euro 35.000,00 per ogni singolo oggetto, raccolta o collezione ;
- f) perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni sinistro;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) c) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) non è operante il disposto dell'Art. 11) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**.

10. RIMBORSO ONORARI PERITI – ESPERTI D'ARTE

La Società si impegna a rimborsare al Contraente, le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel "**PROSPETTO SOMME ASSICURATE**" alla **PARTITA N. 4** e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono comprese inoltre le spese e gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti al sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che il Contraente sia tenuto a produrre.

11. ONERI DI URBANIZZAZIONE - ORDINANZE DI AUTORITA'

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

12. GARANZIE DI RESPONSABILITÀ

12.1) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna a custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui.

La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati è assunta direttamente dalla Società. La quale agisce in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali e tecnici.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Assicurato; in caso di disaccordo su tale scelta, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del codice civile restano a carico della Società. Inoltre la Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti di responsabili.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

12.2) RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli articoli 1588 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

12.3) RISCHIO DEI LOCATARI

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati (oppure dei locali) risponde, secondo le condizioni tutte di polizza e nei limiti della somma assicurata, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Resta comunque inteso che la somma assicurata alla PARTITA N. 3 – del PROSPETTO SOMME ASSICURATE - si intende valida indifferentemente per ognuno dei precedenti punti della presente garanzia e altresì a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate in caso di sinistro.

13. FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature a impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

14. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

15. CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto dell'Assicurato e/o o di Terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminoso e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all' interno che all'esterno degli stessi.

La Società, indennizza altresì, le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami; conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad esercitare verso i Terzi responsabili del danno il diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del codice civile.

16. SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali – noleggio attrezzature;
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax etc.
- Trasporto dipendenti

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto con rinuncia da parte della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

17. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

18. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- A. dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- B. dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- C. dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - gru;
 - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione; si intendono comunque assicurate le antenne e gli impianti ricetrasmittenti, le centraline di monitoraggio idro/termo/pluviometriche ovunque riposte, con un limite massimo di risarcimento indicato all'art. 23) delle Condizioni particolari di Assicurazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia fissa indicata all'art.22 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE;
- in nessun caso la Società indennizzerà per ogni sinistro un importo superiore al 70% della somma assicurata per singola ubicazione, con il limite di indennizzo di € 50.000,00 relativamente ai fabbricati aperti da uno o più lati e relativi contenuti;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa un importo superiore a € 20.000.000,00.

19. GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati a tettoie aperti da uno o più lati.
- Impianti fotovoltaici di proprietà del contraente.

20. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

21. ACQUA CONDOTTA – SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO

GARANZIA A) ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'esterno nelle pertinenze degli stessi, compresi i cortili. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

GARANZIA B) SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO

La Società assicura le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua e per la sua riparazione.

22. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

23. ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatisi nel fabbricato, o causato da grandine, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

È compreso l'intasamento di grondaie e condutture di scarico causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;

24. EVENTI SOCIO – POLITICI – ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO

GARANZIA A) TUMULTI POPOLARI – SCIOPERI – SOMMOSSE - ATTI VANDALICI O DOLOSI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva, merci in refrigerazione);
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

GARANZIA B) ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati e derivanti da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Per atto di terrorismo o di sabotaggio organizzato si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla GARANZIA B), prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi da parte della Società al Contraente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l'imposta di assicurazione.

Relativamente alle GARANZIA A) e GARANZIA B) le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla PARTITA N. 6 della polizza.

25. SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

26. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 2 d) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- conseguenti a cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

27. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art. 2 h) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata ad anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata a anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

28. INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

A parziale deroga dell'art. 2 b) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si intendono compresi i danni derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.

29. RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO con rinuncia della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

30. PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvede a rifondere al Contraente l'indennizzo di una somma pari a quella parte di pigione che l'Ente non potesse percepire per i locali regolarmente affittati a Terzi e rimasti danneggiati.

La presente garanzia vale per il periodo necessario al ripristino dei locali e comunque non oltre il limite di un anno dalla data del sinistro.

31. SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le maggiori spese, debitamente documentate, sostenute dall'Ente Contraente, per l'adozione di idonee strutture per la messa in sicurezza dei beni immobili colpiti da sinistro.

32. CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni immobili e mobili assicurati per effetto di frane, smottamento o cedimento del terreno in genere, anche se tali eventi sono causati dal terremoto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2. ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto riposto entro il recinto di ogni "fabbricato" deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla definizione "Contenuto".

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare, in sede di presentazione di offerta in gara, tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

4. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 6) e) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

5. VARIAZIONI DEL RISCHIO

5.1) REGOLAZIONE DEL PREMIO

È facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Tali incrementi non devono superare complessivamente per ciascuna partita il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo aggiornamento con il limite di €. 10.000.000,00 per ciascun fabbricato relativamente alla partita immobili.

Qualora gli incrementi comportassero nel corso dell'annualità assicurativa aumenti superiori al 30% per la partita beni mobili e a €. 10.000.000,00 per fabbricato relativamente alla partita beni immobili, è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società ed i beni eccedenti si intenderanno assicurati al momento della comunicazione del Contraente; la Società potrà richiedere la corresponsione del relativo premio

(calcolato in base al tasso per mille indicato nella scheda di offerta relativamente a quel bene) che dovrà essere corrisposto dal contraente entro 60 giorni dalla richiesta della compagnia.

È fatto inoltre obbligo all'assicurato di comunicare alla Società entro 30 giorni dal termine del periodo assicurativo gli incrementi e decrementi intervenuti nell'anno precedente che non hanno superato il 30% della partita beni mobili e €. 10.000.000,00 per ciascun fabbricato relativamente alla partita beni immobili e sono stati automaticamente assicurati.

La comunicazione dell'assicurato dovrà riportare il valore dell'incremento, la partita a cui si riferisce l'incremento ed il mese di effettiva variazione.

A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposito documento di "appendice di aggiornamento dei valori e rinnovo annuale" della SEZIONE I ed in tale documento di appendice la Società indicherà il premio di rinnovo della assicurazione per la successiva annualità.

Con la medesima appendice la Società provvederà ad incassare il premio di regolazione relativo all'annualità precedente in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura rilevati dalla comunicazione dell'assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati.

Le stesse procedure di regolazione del premio dovranno essere applicate nei casi di eventuali dismissioni e in deroga al disposto dell'art. 1897 c.c. la Società dovrà provvedere a restituire il corrispondente premio pro-rata temporis e rinunciare altresì al relativo diritto di recesso.

Per le annualità successive la stessa non potrà che esigere il minor premio determinatosi a seguito delle alienazioni.

Resta stabilito che in assenza di comunicazioni dal Contraente alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'annualità assicurativa, ai fini del rinnovo annuale si intendono confermate le somme precedentemente assicurate.

5.2) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

A completamento di quanto stabilito all'Art. 7) delle CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, non saranno considerate circostanze aggravanti il rischio:

- l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento;
- i carburanti contenuti nei serbatoi dei veicoli (di proprietà dell'Ente Contraente di Amministratori, Dipendenti e di Terzi) ricoverati negli insediamenti assicurati.

5.3) MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.

A completamento di quanto indicato all'art.10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta l'attribuzione secondo i criteri sotto elencati.

7A) FABBRICATI - CONTENUTO

Premesso che per "VALORE A NUOVO" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

la Società ed il Contraente stabiliscono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "VALORE A NUOVO" alle seguenti condizioni :

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b. il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore o uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
5. per i FABBRICATI in stato di inattività, vuoti ed inoccupati non si applicano le norme di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, ma si applica un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ed ogni altra circostanza concomitante;
6. è data facoltà all'Ente Contraente, in luogo della ricostruzione del fabbricato colpito da sinistro, di procedere al reinvestimento della somma all'uso dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio dell'Ente riservato alla ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione e modifiche in generale del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE. Tale decisione dovrà essere notificata alla Società – con documenti probatori – entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di emissione dell'atto di liquidazione amichevole da parte della Società o del verbale definitivo di perizia, anche collegiale. In questo caso, l'importo indennizzato dalla Società all'Ente Contraente non potrà comunque essere superiore alla somma stimata del "valore a nuovo" del fabbricato al momento del sinistro.
7. per enti inservibili, non più utilizzabili per l'uso corrente, per enti acquistati da oltre cinque anni, appartenenti alla definizione di CONTENUTO non si applicano le norme sopra indicate, ma si determina un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, vetustà, stato di conservazione e manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

7B) EFFETTI PERSONALI

Si determina il costo di rimpiazzo per gli effetti distrutti e le spese necessarie per riparare gli effetti danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dei residui.

L'indennizzo per effetti personali non più utilizzabili è limitato al valore a stato d'uso del bene, al momento del sinistro; per i "documenti personali" si indennizzano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento.

7C) VOLUMI facenti parte di enciclopedie, raccolte, collane, collezioni e simili

Si determina il prezzo proporzionale dei volumi distrutti o danneggiati, con la esclusione dell'indennizzo del valore complessivo dell'opera parzialmente danneggiata; si procede all'indennizzo del valore complessivo dell'opera danneggiata, nel caso in cui non fosse possibile né alla Società né al Contraente

reperire in commercio i volumi distrutti o danneggiati, separatamente dal resto dell'opera completa, entro il termine di due anni dalla data del sinistro.

7D) OGGETTI D'ARTE

In caso di danno o perdita parziale l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di restauro, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita totale si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.

7E) VALORI

L'indennizzo sarà effettuato in base al valore nominale dei VALORI assicurati; per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'indennizzo riguarderà solamente le spese sostenute dal Contraente per la procedura, stabilita dalla legge, per l'ammortamento e per tanto si avrà riguardo di dette spese e non al valore dei titoli.

7F) PREZIOSI

In caso di danno o perdita parziale l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di riparazione maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di riparazioni, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita totale si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte orafa.

7G) MERCI

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

I beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, prodotti alimentari, altri materiali di consumo in genere vengono valutati in base al loro costo di riacquisto alla data del sinistro.

7. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A deroga dell'art.11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle partite di polizza assicurata a VALORE INTERO (V.I.) la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

8. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

In caso di sinistro la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile:

- nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui venga accertato il caso di dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato;
- nei confronti di altre Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali, Enti Pubblici e Società a maggioranza di capitale pubblico, salvo il caso di dolo;
- verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo;
- nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

In tutti i casi la Società rinuncia al diritto di surroga a condizione che l'Ente Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il terzo responsabile.

9. ANTICIPO SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto massimo liquidabile non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00.

10. RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 14) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 14), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

11. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni (immobili o mobili), fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare i residui e le tracce del sinistro, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

All'Assicurato è concesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al Suo diritto al risarcimento dei danni.

12. SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate o utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

13. CONTENUTO PRESSO TERZI

I beni mobili si intendono anche garantiti presso ubicazioni diverse da quelle assicurate e quindi quando si trovino presso ubicazioni di terzi, a qualsiasi titolo affidati dall'Assicurato, e nel limite massimo del 20% della somma assicurata alla relativa PARTITA N 2.

14. CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 10 % dell'importo indicato nella PARTITA N. 2 anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge le sue attività.

15. TERMINE PAGAMENTO DANNI

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Trascorso tale termine la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà al Contraente gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 gg. predetto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alla Società fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

16. CONTENUTO IN LEASING

Il CONTENUTO in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria, è assicurato nella PARTITA N.2 in base alle condizioni tutte della presente SEZIONE I, fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

17. ESCLUSIONE ENTI ASSICURATI CON POLIZZA ELETTRONICA

Sono esclusi dalla garanzia prestata con la presente SEZIONE I della polizza i beni già assicurati con le garanzie della SEZIONE IV della polizza.

18. DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

19. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO

Le Parti stabiliscono che in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, il limite di massimo indennizzo complessivamente riferito alle PARTITE tutte della SEZIONE I e SEZIONE II viene stabilito in Euro 40.000.000,00/anno.

Restano comunque fermi i limiti di indennizzo di cui al successivo art. 24.

20. PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In caso di danno, l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

21. CHIUSURA INCHIESTA

In caso di danno, l'Ente è esonerato, ai fini della liquidazione del medesimo, dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta, qualora richiesto. L'Ente stesso, quietanzando gli atti di liquidazione del danno, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, in un periodo successivo, il certificato di chiusura di inchiesta per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Ente Contraente si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di capitolato di polizza.

22. RIEPILOGO FRANCHIGIE E SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE

Fenomeno elettrico	Scoperto 10%, minimo € 500,00
Fumo, gas, vapore	Franchigia € 500,00
Urto Veicoli	Franchigia € 300,00
Cristalli	Franchigia € 100,00
Eventi atmosferici	Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per singola ubicazione
Grandine	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00 per singola ubicazione
Gelo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00 per singola ubicazione
Acqua condotta (garanzia A)	Franchigia € 500,00
Ricerca e riparazione del guasto e/o rottura (garanzia B)	Franchigia € 500,00
Colaggio impianti automatici di estinzione	Franchigia € 500,00
Acqua piovana	Franchigia € 1.000,00
Eventi socio-politici (garanzia A)	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00 per singola ubicazione
Eventi socio-politici (garanzia B)	Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per singola ubicazione
Sovraccarico neve	Scoperto 10%, minimo € 3.000,00 per singola ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10%, minimo € 10.000,00 per singola ubicazione
Merci in refrigerazione	Scoperto 10%, minimo € 500,00
Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Scoperto 10%, minimo € 10.000,00 per singola ubicazione
Contenuto presso terzi	Scoperto 10%, minimo € 500,00

23. LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE

Relativamente ai beni assicurati ed alle garanzie aggiuntive di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare, a titolo di indennizzo, somma superiore agli importi o alle percentuali sotto indicati:

Effetti personali ed indumenti	€ 1.500,00 per ogni danneggiato € 100.000,00 per sinistro
Libri di biblioteche	€ 1.500,00 per ogni volume
Valori	€ 15.000,00 per sinistro
Preziosi	€ 10.000,00 per sinistro
Oggetti d'arte	€ 10.000,00 per singolo oggetto
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Oneri di urbanizzazione – ordinanze di autorità	€ 20.000,00 per sinistro
Cristalli	€ 20.000,00 per sinistro € 2.000,00 per singola lastra
Spese extra (art. 16 Garanzie Aggiuntive)	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Eventi atmosferici	70% somma assicurata per singola ubicazione; massimo indennizzo per anno assicurativo: € 2.000.000,00 <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i fabbricati aperti da uno o più lati e relativi contenuti limite di indennizzo € 50.000 ▪ limite per impianti ricetrasmittenti, centraline di monitoraggio: € 100.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Grandine	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Spese per la ricerca del guasto (garanzia B)	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Colaggio impianti di estinzione	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo

Eventi socio-politici (garanzia A)	Massimo indennizzo: 70% somma assicurata per singola ubicazione
Eventi socio-politici (garanzia B)	Massimo indennizzo per sinistro e/o per anno assicurativo: € 10.000.000,00 con limite di indennizzo, per sinistro e singolo fabbricato e relativo contenuto, pari al 40% del valore corrispondente
Sovraccarico neve	Massimo indennizzo per sinistro e/o per anno assicurativo: € 1.000.000,00 con limite di indennizzo, per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto, pari al 30% del valore corrispondente
Inondazioni, alluvioni, allagamento	Massimo indennizzo per sinistro e/o per anno assicurativo: € 2.000.000,00 con limite di indennizzo, per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto, pari al 40% del valore corrispondente
Merci in refrigerazione	€ 50.000 per sinistro e/o per anno assicurativo
Rimpiazzo combustibile	€ 5.000,00 per sinistro
Perdita pigioni	€ 100.000,00 per sinistro
Spese per la messa in sicurezza degli immobili	€ 150.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo
Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Massimo indennizzo per sinistro e/o per anno assicurativo: € 1.000.000,00 con limite di indennizzo, per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto, pari al 10% del valore corrispondente

SEZIONE II

INCENDIO ED ALTRI EVENTI dei beni Immobili Storico Artistici

Premesso che:

- il Contraente è proprietario di edifici che rientrano nella tipologia di

EDIFICI CHE PRESENTANO INTERESSE STORICO-ARTISTICO

e che per tali beni immobili si richiama la disciplina del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e s.m.i.;

- la presente SEZIONE II assicura esclusivamente i BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO del Contraente;

quanto sopra premesso, le Parti stabiliscono che l'assicurazione della presente SEZIONE II viene prestata a favore degli immobili suddetti, secondo i seguenti criteri:

- 1) sono richiamati i testi delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, GARANZIE AGGIUNTIVE, CONDIZIONI PARTICOLARI** della SEZIONE I;
- 2) sono totalmente abrogati gli art. 10) – 11) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO** della SEZIONE I;
- 3) sono totalmente abrogati gli art. 9) – 28) delle **GARANZIE AGGIUNTIVE** della SEZIONE I;
- 4) sono totalmente abrogati gli art. 2) – 5) – 6) – 12) – 13) – 16) delle **CONDIZIONI PARTICOLARI** della SEZIONE I.

ASSICURAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO

L'assicurazione per i beni immobili di cui al successivo elenco, è prestata alle seguenti condizioni:

- a) il Contraente assegna ad ogni singolo edificio un **VALORE CONVENZIONALE DI MASSIMO RISARCIMENTO (SOMMA ASSICURATA)**. Il valore esposto in polizza è corrispondente alla valutazione effettuata dai competenti Uffici dell'Ente;
- b) per espressa dichiarazione delle Parti, la valutazione di cui al precedente comma a) non è considerata come "stima accettata" (art. 1908 del Codice Civile). In caso di sinistro si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con rinuncia da parte della Società all'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia il valore degli edifici assicurati che risulterà al momento del sinistro;
- c) in caso di danno all'edificio, risarcibile a termini di polizza, la Società liquiderà al Contraente nei limiti della **SOMMA ASSICURATA** le spese effettivamente sostenute e documentate per:
 - in caso di danno parziale o danneggiamento: la riparazione, il ripristino di carattere funzionale, il restauro delle parti dell'edificio danneggiato;
 - in caso di distruzione o perdita totale: la ricostruzione totale dell'edificio anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente, a condizione che tale nuova ricostruzione sia stata autorizzata dai competenti Organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali competente per territorio;ed in entrambi i casi, le spese effettivamente sostenute e documentate:
 - per l'allestimento delle opere previsionali di emergenza e sicurezza dei cantieri, compresi i costi di montaggio e smontaggio, comprese le spese di acquisto o noleggio di tali impianti.Oltre a tali spese la Società riconoscerà al Contraente:
 - un indennizzo per la perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale dell'edificio se non ricostruito.

Agli indennizzi riconosciuti dalla Società al Contraente per effetto delle condizioni qui stabilite, verranno inoltre aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle PARTITE N.3) – 4) – 5) e/o condizioni di assicurazione della SEZIONE I qualora interessate al sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito all'indennizzo per la perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale dell'edificio, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere dei competenti Organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, competente per territorio, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

- d) il Contraente dichiara che i beni immobili indicati nella presente assicurazione (SEZIONE II), sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n° 1089 così come modificato dal Decreto Legislativo 22-01-2004 n° 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

ELENCO DEI BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO - ARTISTICO

EDIFICIO - COMUNE DI UBICAZIONE	VALORE ASSEGNATO (€)
PALAZZO GARNIER - SEDE COMUNALE	1.600.000,00
EX CHIESA ANGLICANA	500.000,00
UFFICI COMUNALI - PIAZZA DEL POPOLO, 6	600.000,00
VILLA REGINA MARGHERITA	5.300.000,00
TOTALE	€ 8.000.000,00

SEZIONE III

FURTO, RAPINA ED ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, di proprietà dell'Ente Contraente e/o in uso a qualsiasi titolo, occupato anche occasionalmente dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

Sono compresi nella definizione di LOCALI:

- le sedi di stazioni di lavoro installate in regime di convenzione con altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato;
- le abitazioni di dipendenti che abbiano richiesto di poter usufruire della prestazione lavorativa in forma di telelavoro (art. 1) del C.C.N.L – Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali- G.U. N. 277 del 27/11/2000).

L'elenco dei locali di proprietà dell'Ente Contraente e l'elenco dei locali che l'Ente Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell'Ente Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

CONTENUTO

Ogni bene mobile di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito o disponibilità presso l'Assicurato anche temporaneo, pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dall'Assicurato, il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia responsabile.

Appartengono a questa definizione a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio, arredi, macchine di ufficio e o pertinenti alle attività svolte dal Contraente; distributori automatici di qualsiasi prodotto; attrezzature scolastiche in genere; strumenti musicali; registri, archivi, cancelleria e quanto altro di simile.

Il "Contenuto" può essere riposto sottotetto ai Fabbricati o Tettoie e/o nell'ambito dei fabbricati e anche all'aperto, secondo destinazione, purché posto in aree recintate di pertinenza dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata o in aree recintate in uso al Contraente. Appartengono alla definizione di "Contenuto": pannelli solari o lampade segnaletiche gialle con batteria, installate fisse o mobili sulle strade di proprietà e/o in uso all'Ente Contraente; centraline di monitoraggio idro/pluvio/termometriche, installate anche all'aperto.

Il "Contenuto" può trovarsi in deposito presso terzi, o temporaneamente affidato a terzi a qualsiasi titolo.

Sono compresi nella definizione di CONTENUTO:

- **EFFETTI PERSONALI** (escluso denaro, gioielli, preziosi e simili) ed **INDUMENTI** di Prestatori di lavoro a qualsiasi titolo nonché gli addetti di imprese terze, che prestano servizio per conto dell'Ente Contraente, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Ente Contraente ma delle cui opere esso si avvale a qualsiasi titolo; di Amministratori, di Consulenti, di Terzi, Visitatori ed Ospiti; questi beni sono assicurati esclusivamente sottotetto ai Fabbricati in cui si svolgono le attività del Contraente fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni persona danneggiata e di Euro 15.000,00 per ogni sinistro e/o anno assicurativo;
- **LIBRI DI BIBLIOTECHE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO IN GENERE**, che sono assicurati fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per ogni singolo volume.
- **OGGETTI D'ARTE** intesi quali arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambiane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche,

oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili; materiale archeologico ed altre cose mobili aventi valore artistico-storico, che sono assicurati sino alla concorrenza Euro 35.000,00 per ogni singolo oggetto, raccolta o collezione. Sono esclusi gli OGGETTI D'ARTE qualora assicurati con apposita polizza e/o appendice.

- **MERCI:** prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi; scorte in genere; scarti e ritagli di lavorazione; nonché le relative imposte di fabbricazione e diritti doganali.
- **VEICOLI** di terzi rimossi o sequestrati in deposito presso il Contraente

Sono compresi nella definizione di "CONTENUTO":

- ESPLODENTI
- INFIAMMABILI
- MERCI SPECIALI

così come definiti nella Sezione I.

Nella definizione di CONTENUTO non sono compresi i beni in "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione stipulata da terzi.

Nella definizione di CONTENUTO non sono comprese le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE qualora assicurate con la SEZIONE IV.

VALORI/PREZIOSI

Intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo: denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, (marche da bollo, francobolli, carte bollate) tessere e biglietti per spettacoli e manifestazioni varie; buoni pasto, ecc.; gioielli, monete, lingotti ed altri oggetti d'oro o di altri metalli preziosi, gemme, pietre preziose, ecc; il tutto sia di proprietà del Contraente, sia di terzi e del quale il Contraente ne sia o no responsabile.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o se, non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cmq. negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il furto venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli sopra descritti, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

A. L'ASSICURAZIONE DEL "CONTENUTO" E "VALORI/PREZIOSI"

A/1 FURTO

intendendosi per tale il reato di cui all'art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi:
 - scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti dei soffitti;
 - apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi;
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni di FURTO anche i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto.

Sono ricompresi:

- il FURTO CON DESTREZZA, intendendosi per tale il reato avvenuto durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e a condizione che il reato sia constatato e denunciato all'Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'accadimento.
- la MISTERIOSA SPARIZIONE, a condizione che il fatto sia constatato e denunciato all'Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'accadimento.
- il FURTO dei beni assicurati commesso in occasione o successivamente ad incendio dei locali.

A/2 RAPINA e/o SCIPPO

Intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione dei beni assicurati cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

A/3 ESTORSIONE

Intendendosi per tale il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui i dipendenti del Contraente vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso i dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

A/4 COLPA GRAVE

Si intendono assicurati, a parziale deroga del successivo art.2) punto 4), i danni agevolati per colpa grave da:

- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;

- persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere.

A/5 EVENTI SOCIO POLITICI

Si intendono assicurati, a parziale deroga dell'art.2), i danni da furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

A/6 ATTI VANDALICI

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati.

A/7 FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

A/8 FURTO E RAPINA PRESSO TERZI – ESPOSIZIONI – FIERE – MOSTRE

L'assicurazione si intende prestata anche in LOCALI diversi da quelli assicurati, per danni a beni definiti "CONTENUTO":

- presso terzi in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché i beni vengano custoditi all'interno di fabbricati;
- presso fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre;

a condizione che tali fabbricati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

A/9 FURTO E RAPINA COMMESSI CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE

L'assicurazione si intende prestata anche quando il furto o la rapina o l'estorsione siano commesse utilizzando per la esportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente, ricoverati entro le recinzioni dei LOCALI ove si svolgono le attività.

A/10 FURTO COMMESO CON IMPIEGO DI CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei Dipendenti dell'Assicurato.

Tale garanzia non è operante per quanto riguarda i mezzi di custodia (camere corazzate e di sicurezza, casseforti, armadi corazzati).

A/11 VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE, ARMADI DI SICUREZZA, ARMADI CORAZZATI, CASSETTE DI SICUREZZA, CASSETTI CHIUSI A CHIAVE

L'assicurazione si intende operante:

- se vi sia stato lo scasso del mezzo di custodia all'interno dei locali;
- quando vi sia stata l'asportazione totale del mezzo di custodia;
- quando il mezzo di custodia venga aperto con uso di chiavi vere sottratte alla persone che ne abbiano la custodia.

B. ASSICURAZIONE DEL PORTAVALORI

B/1

La Società nei limiti sotto indicati ed alle condizioni di polizza, indennizza il Contraente dei danni derivanti da sottrazione di VALORI avvenuti a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata i valori medesimi;

commessi sulla persona incaricata del trasporto dei VALORI.

B/2

Il portavalori (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, e che non abbia minorazioni psicofisiche che lo renda inadatto al servizio di maneggio di VALORI) può essere:

- un Amministratore dell'Ente Contraente;
- un Dipendente dell'Ente Contraente;
- altra persona autorizzata per questo servizio dal Contraente con regolare Atto Amministrativo.

Tale persona è assicurata quando provvede al trasporto dei VALORI fuori dai locali in cui si svolgono le attività del Contraente, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

Sono esclusi dalla definizione di "portavalori" gli addetti a tale servizio ed appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata o appartenenti alle Forze dell'Ordine.

B/3

L'assicurazione si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai LOCALI nei quali si svolgono le attività dell'Ente Contraente.

B/4

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

B/5

La garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

B/6

Il trasporto dei VALORI potrà essere effettuato dalle persone sopra individuate nel limite di Euro 30.000,00 per ogni persona ed ogni trasporto avvenuto anche con qualsiasi mezzo di locomozione.

Il trasporto di VALORI per importi superiori ad Euro 30.000,00 dovrà essere preventivamente comunicato alla Società ed autorizzato dalla medesima, ed il Contraente si impegna a pagare l'eventuale maggior premio di assicurazione richiesto dalla Società per tale trasporto.

Il trasporto dei VALORI (superiori ad Euro 30.000,00) dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- oltre Euro 30.000,00 sino a Euro 70.000,00 da almeno 2 dipendenti anche non armati;
- oltre Euro 70.000,00 sino a Euro 100.000,00 da almeno 2 dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco;
- oltre Euro 100.000,00 sino a Euro 160.000,00 da almeno 3 dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco.

Relativamente alle modalità sopra previste per il trasporto dei VALORI non si terrà conto, nel calcolo dello scaglione del valore, di assegni e/o titoli non esigibili e/o non trasferibili.

Resta inteso che la mancata osservanza della comunicazione delle modalità di trasporto, per importi superiori ad Euro 30.000,00, come sopra indicato, determinerà, in caso di sinistro la riduzione dell'indennità entro il limite massimo di Euro 30.000,00.

B/7

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei VALORI nella abitazione del soggetto incaricato del trasporto dei VALORI, o di terzi ove abbia a soggiornare, a condizione che nella abitazione sia presente il soggetto incaricato o persona di sua fiducia. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di Euro di 30.000,00 per ogni sinistro.

C. L'ASSICURAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE, COMUNQUE DOCUMENTATE E SOSTENUTE DALL'ENTE CONTRAENTE

C/1 GUASTI

Per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati; sono comprese le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali con altre eguali oppure equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte ad Amministratori, Dipendenti, altri soggetti cui l'Ente Contraente le abbia assegnate, ovvero a seguito di furto commesso con uso fraudolento di chiavi false o vere.

C/2 ONORARI DEI PERITI ED ESPERTI D'ARTE

A titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 9).

C/3 RICOSTRUZIONE DOCUMENTI

Per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione e la duplicazione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

C/4 SPESE FISSE

Per le spese di carattere fisso ed insopprimibili relative a canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione sostenute dal Contraente durante il periodo di forzata inattività dei LOCALI, causata da un sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente assicurazione.

2. ESCLUSIONI

È sempre escluso il furto di beni all'aperto, dei beni in rame e del rame ovunque riposti.

Sono esclusi i danni:

1. verificatesi in occasione di atti di guerra , insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatesi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni, o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
4. commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 2. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
5. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurazione da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3. FORMA DI ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni della presente SEZIONE III, nella forma a primo rischio assoluto.

4. MASSIMO RISARCIMENTO - FRANCHIGIA - LIMITI DI RISARCIMENTO - SCOPERTO

	Limiti	Franchigie/Scoperti
A. CONTENUTO		
Contenuto	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Furto con destrezza	€ 10.000,00 per sinistro € 10.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Misteriosa sparizione	€ 4.000,00 per sinistro € 8.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Colpa grave	€ 20.000,00 per sinistro	
Eventi socio-politici	€ 10.000,00 per sinistro	Scoperto 10%, minimo € 500,00, massimo € 5.000,00
Atti vandalici	€ 10.000,00 per sinistro	
Furto commesso dai dipendenti	€ 10.000,00 per sinistro	
Furto e rapina presso terzi, esposizioni, fiere, mostre	€ 30.000,00 per sinistro	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Furto e rapina con automezzi ricoverati	€ 10.000,00 per sinistro	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Furto commesso con impiego di chiavi autentiche	€ 10.000,00 per sinistro	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Veicoli in deposito	€ 20.000,00 per veicolo € 70.000,00 per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00

B. VALORI-PREZIOSI

Sono assicurati valori/preziosi in genere custoditi, all'interno dei LOCALI, entro mezzi di custodia, o, se fuori dei mezzi di custodia, purché custoditi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi di qualsiasi natura, registratori di cassa, e simili con i seguenti limiti e franchigie e/o scoperti:

	Limiti	Franchigie/Scoperti
Furto valori/preziosi (custoditi all'interno dei locali entro mezzi di custodia)	€ 25.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo	
Furto di valori/preziosi se riposti fuori dai mezzi di custodia, purché custoditi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa e simili	€ 10.000 per sinistro e/o per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Furto con destrezza	€ 10.000 per sinistro e/o per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Furto commesso dai dipendenti	€ 10.000 per sinistro e/o per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
Rapina/estorsione	€ 10.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00

C. PORTAVALORI	€ 5.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00
-----------------------	---	---------------------------------

D. RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE

Guasti	€ 15.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo
Onorari Periti	€ 15.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo
Ricostruzione documenti	€ 10.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo
Rimborso spese fisse	€ 5.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo

SCOPERTO PER MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI NON CONFORMI.

Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza.

5. UBICAZIONE DEI RISCHI E NUOVI locali

La Società si impegna a ritenere assicurati, oltre ai LOCALI attuali dell'Ente Contraente anche i LOCALI successivamente in uso all'Ente stesso senza obbligo di preventiva comunicazione alla Società.

6. DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termini di trenta giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente ne sia venuta a conoscenza.

Il Contraente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo. Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

7. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente. Ciascuno perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

8. MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni dei periti devono essere riportati in apposito verbale.

9. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte che avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri sotto elencati.

9/A CONTENUTO

Si stima il valore che le cose sottratte avevano al momento o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ed uso o altri eventuali pregiudizi.

9/B VOLUMI DI BIBLIOTECHE E MATERIALE BIBLIOGRAFICO IN GENERE

Facenti parte di enciclopedie, raccolte, collane, collezioni e simili si determina il prezzo proporzionale dei volumi sottratti o danneggiati, con la esclusione dell'indennizzo del valore complessivo dell'opera parzialmente danneggiata; si procede all'indennizzo del valore complessivo dell'opera danneggiata, nel caso in cui non fosse possibile né alla Società né all'Assicurato reperire in commercio i volumi distrutti o danneggiati, separatamente dal resto dell'opera completa, entro il termine di due anni dalla data del sinistro.

9/C OGGETTI D'ARTE

In caso di **danno parziale** l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di restauro, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro.

In caso di **sottrazione totale** si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.

9/D MERCI

L'ammontare del danno è pari alla differenza tra il valore delle MERCI stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), ed il valore del residuo.

9/E VALORI

L'indennizzo sarà effettuato in base al valore nominale dei VALORI assicurati;

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'indennizzo riguarderà solamente le spese sostenute dal Contraente per la procedura, stabilita dalla legge, per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti;
- per gli **effetti cambiari** l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio della azione cambiaria;

9/F PREZIOSI

In caso di **danno parziale** l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di riparazione maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di riparazioni, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro.

In caso di **sottrazione totale** l'indennizzo è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche.

10. COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti nella assicurazione, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Ove è stata prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

11. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

12. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

13. PAGAMENTO DI INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

14. ANTICIPO DI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 5.000,00. L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

15. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

La Società, comunque, si impegna a reintegrare automaticamente i valori originari: ed il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 5) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

16. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato e ai precedenti dei rischi assicurati.

17. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta di gara tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

18. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

19. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONE IV

DANNI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE IV

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

Sono compresi nella definizione di LOCALI:

- le sedi di stazioni di lavoro installate in regime di convenzione con altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato;
- le abitazioni di dipendenti che abbiano richiesto di poter usufruire della prestazione lavorativa in forma di telelavoro (art. 1) del C.C.N.L – Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali- G.U. N. 277 del 27/11/2000).

L'elenco dei LOCALI di proprietà e l'elenco dei LOCALI che l'Ente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell'Ente Contraente.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L'inventario delle apparecchiature elettroniche assicurate è depositato presso dell'Ente Contraente.

Si intendo a titolo esemplificativo e non limitativo:

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO: sistemi elettronici di elaborazione e visualizzazione dati e relative unità periferiche, sistemi di trasmissione e ricezione dati, compresi apparecchi wireless, programmi di base, personal computer e minielaboratori; sistemi server e di rete, sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fax, telefax, fotocopiatrici; dispositivi di stampa; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse , bilance elettroniche e registratori di cassa.

IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi, od eventuali altre apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività esercitata.

IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE: apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata dall'Ente Contraente che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto alle ubicazioni dell'Ente Contraente quali a titolo esemplificativo e non limitativo: telefoni cellulari, smartphone, tablet e personal computer portatili, apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli, fotocamere digitali, videoproiettori e video camere ed altre eventuali apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività esercitata.

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO: Sistemi completi di video sorveglianza cittadina comprendenti telecamere, custodie per telecamere, staffe ed adattatori per fissaggio custodie ed altri accessori;

CONDUTTORI ESTERNI: Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati ad apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

DATI E RELATIVI SUPPORTI: informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Ente Contraente a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

PROGRAMMI D'UTENTE: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dagli elaboratori, che l'Ente Contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dagli elaboratori che l'Ente Contraente utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

VALORE INTERO (V.I.)

La forma di assicurazione ove la garanzia viene prestata per la totalità dei beni esistenti e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore dei beni stessi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

1. COSE ASSICURATE – UBICAZIONE - FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per i beni esistenti nei LOCALI dell'Ente Contraente, e per i beni ad impiego mobile anche all'esterno dei locali, appartenenti alla definizione APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

L'assicurazione si intende prestata anche per temporanea permanenza dei beni in locali diversi da quelli assicurati, presso esposizioni, fiere, mostre e simili.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di Terzi, quando sono utilizzate dall'Ente Contraente.

La Società non indennizza i beni assicurati con contratti di "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente, i beni in "leasing" saranno da considerarsi in garanzia.

L'assicurazione è prestata nella forma a "valore intero" salvo quanto diversamente indicato

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) DANNI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono compresi i danni causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

I beni temporaneamente in permanenza presso esposizioni, mostre, fiere e simili sono assicurati entro il limite del 20% della somma indicata alla PARTITA N.1.

La garanzia è estesa ai beni necessari per le attività del Contraente che si trovino in semplice deposito, giacenza, immagazzinamento con la esclusione di qualsiasi bene destinato al commercio.

Gli **impianti e gli apparecchi ad impiego mobile**, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Ente Contraente.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

La garanzia FURTO, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capotte serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate.

SCOPERTO: per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale, provocato da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Gli impianti ed apparecchi installati sugli autoveicoli di proprietà e/o in uso all'Ente Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della U.E. purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Gli impianti e le apparecchiature installate all'aperto sono assicurate sia se poste all'esterno di fabbricati, sia se poste in aree pubbliche.

SCOPERTO: per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

B) MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Ente Contraente, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, fermo restando le esclusioni di cui all'art.3).

Sono assicurati unicamente i MAGGIORI COSTI dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi, compreso il lavoro straordinario, e festivo del personale;
- c) prestazioni di servizi da terzi;
- d) adattamento dei programmi e di apparecchiature ed addestramento del proprio personale (entrambi resi necessari per la prosecuzione della attività con impianti nuovi acquistati).
- e) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;

La Società non risponde dei MAGGIORI COSTI dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto, danneggiato o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio appartenente ai beni assicurati;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in assicurazione.

La Società risponde per singolo sinistro fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni di maggiori costi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

C) SUPPORTI DI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente assicurazione, fermo restando le esclusioni di cui art.3).

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro la Società indennizza i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non indennizza:

- i danni ai programmi;
- i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni danno di supporti di dati conseguente a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

D) PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione, la ricostruzione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni delle presente assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art.3).

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro rappresenta il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni ai programmi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

E) CONDUTTORI ESTERNI

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata i danni materiali diretti ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate e indennizza i relativi costi di ricerca del danno, fermo restando le esclusioni di cui all'art.3).

Sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

F) SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO

La Società rimborsa al Contraente nei limiti della somma assicurata le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento presso il più vicino luogo di scarico autorizzato dei residui del sinistro, relativamente ai beni danneggiati, e per la rimozione temporanea, la ricollocazione ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

G) ONORARI DEI PERITI

La Società rimborsa nei limiti della somma assicurata le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, ai sensi dell'art.6) della presente assicurazione.

3. ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- 1) determinati da dolo del Contraente;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;

- 3) causati da vapori d'acqua o di acidi propri delle cose assicurate nonché da vapori d'acqua o vapori di acidi propri dell'attività del Contraente;
 - 4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - 5) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'Ente Contraente dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
 - 6) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
 - 7) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione o di funzionamento;
 - 8) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
 - 9) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
 - 10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 11) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, occupazione militare, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 12) determinati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
 - 13) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
- La Società non indennizza i costi:
- 14) inerenti a modifiche, aggiunte o miglioramenti dei beni assicurati;
 - 15) di intervento o sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

4. SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

	Limiti	Franchigie/Scoperti
1. Danni accidentali alle apparecchiature elettroniche		
Beni assicurati a valore intero	€ 250.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro
Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile		Scoperto 10%, minimo € 500,00
Impianti ed apparecchiature installati all'aperto		Scoperto 10%, minimo € 500,00
Impianti installati su autoveicoli		Scoperto 10%, minimo € 500,00
2. Maggiori Costi	Limite indennizzo giornaliero: € 700,00 Massimo 30 giorni (naturali e consecutivi)	2 indennizzi giornalieri
3. Supporto Dati	€ 25.000,00	Scoperto 10%, minimo € 250,00
4. Perdita Programmi	€ 10.000,00	Scoperto 10%, minimo € 250,00
5. Conduttori esterni	€ 5.000,00	Scoperto 10%, minimo € 250,00
6. Spese per rimozione e sgombero	€ 5.000,00	
7. Onorari dei periti	€ 10.000,00 per sinistro	

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6. NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Ente Contraente con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Ente Contraente conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Ente Contraente, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base

alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

In alternativa, per dirimere la eventuale controversia tra le Parti, per la liquidazione del danno l'Ente Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

7. MANDATO DEI PERITI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione;
- c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- d) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e per ogni garanzia prestata con la presente SEZIONE.

8. VALORE A NUOVO DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo". Il valore a nuovo delle cose assicurate, al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Ente Contraente.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

9. CRITERI DI RISARCIMENTO DEI DANNI AI BENI

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le norme che seguono:

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio del bene danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, compresi quelli per via aerea.

Tali spese s'intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Ente Contraente ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

B.1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito da sinistro stesso;

B.2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

Questa stima riguarda solo beni in attività e opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, si stima il “valore a nuovo” dei beni assicurati determinato come ai sensi dell’art. 8) con il massimo del doppio del “valore allo stato d’uso”.

Per “valore allo stato d’uso” si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale ed equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'ammontare del danno che verrà liquidato dalla Società è pari all'importo stimato al punto B.1), difalato dell'importo stimato al punto B.2).

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come calcolate al paragrafo A) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi A) e B) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, nonché della franchigia o degli scoperti convenuti.

La Società ha alternativamente la facoltà di risarcire l'ammontare del danno all'Ente Contraente oppure con il consenso dell'Ente Contraente ha facoltà di riparare, ripristinare o rimpiazzare il bene danneggiato a proprie spese.

10. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Per le “Apparecchiature Elettroniche” la garanzia è prestata per il loro “valore a nuovo” e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tale criterio di valutazione. Qualora la garanzia sia prestata a valore intero, l’art.1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore stimato dei beni al momento del sinistro superi di oltre il 20% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 20%.

11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alle Società fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

12. TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI SPECIALI INTEGRATIVE DELLA SEZIONE IV

A. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica rilasciati dalla Casa Costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Ente Contraente.

Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

B. DANNI DA FURTO

B.1) ALL'INTERNO DEI LOCALI

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili. I danni perpetrati con l'uso di chiavi autentiche, sottratte o smarrite, sono garantiti dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale almeno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o se, non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

È compreso il FURTO CON DESTREZZA, intendendosi per tale il reato avvenuto durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e a condizione che il reato sia constatato e denunciato all'Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'accadimento.

SCOPERTO: per i danni da furto avvenuti mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata) dei locali dell'Ente Contraente, entro i quali sono riposti i beni assicurati l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

B.2) ALL' ESTERNO DEI LOCALI

La garanzia furto è operante per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

SCOPERTO: l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

B.3) VEICOLI RICOVERATI

La garanzia è operante qualora il furto, la rapina/estorsione, sia commesso utilizzando, per l'esportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei LOCALI indicati in polizza o nelle aree in uso al Contraente.

SCOPERTO: l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

C. ATTI DOLOSI – TERRORISMO

C.1) ATTI DOLOSI

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

ferme restando le altre esclusioni dell'art.3

SCOPERTO: l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

C.2) TERRORISMO

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un **limite di indennizzo annuo pari ad € 50.000,00**.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a tale garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ferme restando le altre esclusioni dell'art.3

SCOPERTO: l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00

D. DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza l'Ente Contraente dei danni causati da correnti, scariche ed alti fenomeni elettrici di origine esterna, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicato:

- uno scoperto del 10% con minimo €. 500,00 per evento;
- un limite massimo di indennizzo per evento e per anno assicurativo di Euro 50.000,00

E. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quale l'Ente Contraente deve rispondere a norma di Legge purché l'Ente Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Terzi è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Ente Contraente.

F. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Ente Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 5.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

G. TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art.3 – punto 13, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante da parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

H. RIPARAZIONE IMMEDIATA

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 5.1), l'Ente Contraente ha facoltà di provvedere in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, a condizione che la Società sia in grado di esaminare successivamente le parti danneggiate e/o sostituite presso le sedi dell'Ente Contraente o presso le sedi delle Ditte costruttrici o delle Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione .

I. TRASLOCHI

A parziale deroga di quanto stabilito all'art.3) - punto 7 la Società indennizza i danni materiali diretti alle cose assicurate verificatisi durante le attività di trasloco, comprese le relative operazioni di carico e scarico, di trasporto, compreso quello a mano, avvenute esclusivamente per trasferimento dei beni nell'ambito dei LOCALI assicurati.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'attività di trasloco sia effettuata da persone alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente e con l'utilizzo di veicoli di proprietà del medesimo.

SCOPERTO-LIMITE DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verrà applicato:

- uno scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.
- un limite massimo di indennizzo per evento e/o per anno assicurativo di Euro 5.000,00.

SCHEDA TECNICA

PROSPETTO SOMME ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

SEZIONE I – INCENDIO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	Tasso ‰	PREMIO ANNUO
N. 1 – BENI IMMOBILI A VALORE INTERO ubicati in varie località nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano € 40.000.000,00		€ _____
N. 2 – CONTENUTO (BENI MOBILI) € 1.000.000,00		€ _____
N. 3 – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ A P.R.A. (art. 12 delle Garanzie aggiuntive) € 1.500.000,00		€ _____
N. 4 – RIMBORSO ONORARI PERITI A P.R.A. € 25.000,00		€ _____
N. 5 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A P.R.A. € 100.000,00		€ _____
TOTALE PREMIO ANNUO		€ _____

SEZIONE II - INCENDIO Beni Immobili Storico-Artistici

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	Tasso ‰	PREMIO ANNUO
N. 1 – BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO € 8.000.000,00		€ _____
TOTALE PREMIO ANNUO		€ _____

SEZIONE III – FURTO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	Tasso ‰	PREMIO ANNUO
N. 1 – CONTENUTO € 200.000,00		€ _____
N. 2 – VALORI/PREZIOSI Furto € 25.000,00 Rapina € 10.000,00		€ _____ € _____
N. 3 – PORTAVALORI € 5.000,00		€ _____
N. 4 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI € 15.000,00		€ _____
N. 5 – ONORARIO DEI PERITI € 15.000,00		€ _____
N. 6 – RICOSTRUZIONE DOCUMENTI € 10.000,00		€ _____
N. 6 – RIMBORSO SPESE FISSE € 5.000,00		€ _____
TOTALE PREMIO ANNUO		€ _____

SEZIONE IV – Apparecchiature Elettroniche

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	Tasso ‰	PREMIO ANNUO
N. 1 – DANNI ACCIDENTALI € 250.000,00		€ _____
N. 2 – DANNI PER MAGGIORI COSTI € 700,00 per 30 gg = € 21.000,00		€ _____
N. 3 – DANNI A SUPPORTI DATI € 25.000,00		€ _____
N. 4 – PERDITA PROGRAMMI IN LICENZA D’USO € 10.000,00		€ _____
N. 5 – DANNI A CONDUTTORI ESTERNI € 5.000,00		€ _____
N. 6 – SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO € 5.000,00		€ _____
N. 7 – ONORARI DEI PERITI € 10.000,00		€ _____
TOTALE PREMIO ANNUO		€ _____

CALCOLO DEL PREMIO

PREMIO TOTALE SETTORE I°	€	
PREMIO TOTALE SETTORE II°	€	
PREMIO TOTALE SETTORE III°	€	
PREMIO SETTORE IV°	€	
TOTALE PREMIO	€	

Premio alla firma periodo dal **31/12/2015** al **31/12/2016**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al **31/12/2016**

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Luogo e data, _____

La Società

L'Ente Contraente
